



Decreto Dirigenziale n. 31 del 19/05/2020

Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

L.R. 29.07.2008 N. 8 e ss.mm.ii. - Autorizzazione per l'imbottigliamento dell'acqua minerale Ferrarelle in tutti i formati autorizzati in bottiglia in PET costituita dal 50% da polimero PET riciclato (prodotto da bottiglie post-consumo RPET) derivante dall'impianto di riciclo Presenzano -Ce e da polimero PET vergine. Titolare "Società Ferrarelle S.p.A.".

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con D.M. del 02.09.1932 è stata rilasciata la concessione mineraria "Ferrarelle" per lo sfruttamento in perpetuo del giacimento di acque minerali ricadente nel Comune di Riardo (CE) per una estensione di ha 15.63.35;
- la Società Ferrarelle S.p.A., C.F. 04864160587, con sede legale in Roma, alla Via Porta Pinciana, n. 4 è titolare della citata concessione a seguito dell'adozione del Decreto Dirigenziale n. 54 del 22.09.2005;
- che con nota prot. n. 0722183 del 21.10.2013, a seguito dell'emanazione della L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, per quanto disposto dall'art. 1, comma 107, la Concessione "Ferrarelle" continua quale concessione temporanea di durata trentennale a far data dal 12.08.2008 (data di entrata in vigore della L.R. n. 8/2008);
- che la stessa Società Ferrarelle S.p.A. è titolare delle concessioni per acque minerali denominate "FERRARELLE" – "ELETTA" – "MAXIMA" – "PLINIANA" – "FERRARELLE II", da cui viene emunta l'acqua minerale "FERRARELLE" e "NATIA", e della concessione denominata "SANTAGATA" da cui viene emunta l'omonima acqua minerale;
- che con successivi provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale della Campania e dei Decreti Dirigenziali successivi, è stata autorizzata la produzione e la vendita delle citate acque minerali negli appositi impianti di produzione ed i contenitori in Vetro ed in PET di varie capacità;

CONSIDERATO:

- che la Società Ferrarelle S.p.A., ha presentato una istanza, acquisita da questa UOD con Pec del 31.03.2020, con la quale, ai sensi della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii., chiede l'autorizzazione ad immettere in commercio l'acqua minerale naturale Ferrarelle in contenitori fabbricati dalla miscela di polimero di riciclo RPET e polimero PET vergine, utilizzando esclusivamente preforme di produzione, costituite da polimero RPET prodotto dallo stesso stabilimento, sito in Presenzano (CE), e come PET vergine, i polimeri già autorizzati per la produzione di bottiglie per il confezionamento dell'acqua Ferrarelle;
- che il sito di riciclo PET e produzione di Presenzano, impiega un processo di produzione di RPET a caratteristiche MOCA, che ha ottenuto l'opinione scientifica favorevole EFSA a titolo *Safety assessment of the process Ferrarelle, based on Starlinger Decon technology, used to recycle postconsumer PET into food contact materials*, adottato in data 17 settembre 2019 e pubblicato in j.efsa. con codice identificativo 2019.5834;
- che è un sito produttivo registrato con numero GISA U150065CE000143;
- che il sito risulta essere il produttore e fornitore esclusivo di preforme costituite dalla miscela di RPET e PET sopra descritta, idonee alla fabbricazione, previa tecnica di soffiaggio presso lo stabilimento di Riardo, di bottiglie in PET atte a contenere acqua minerale Ferrarelle;

VISTA la domanda acquisita dalla UOD 50.02.02, con PEC del 31.03.20, con la quale la Società Ferrarelle S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione ad immettere in commercio l'acqua minerale naturale Ferrarelle in contenitori fabbricati dalla miscela di polimero di riciclo RPET e polimero PET vergine, utilizzando esclusivamente preforme di produzione, costituite da polimero RPET prodotto dallo stesso

stabilimento, sito in Presenzano (CE), e come PET vergine, i polimeri già autorizzati per la produzione di bottiglie per il confezionamento dell'acqua Ferrarelle;

VISTA tutta la documentazione esibita dalla Società Ferrarelle S.p.A. ed acquisita da questa UOD;

VISTA la relazione Tecnico-scientifica sulla valutazione della sicurezza del processo Ferrarelle, basata su Tecnologia Starlinger Decon, utilizzata per riciclare il PET post-consumo nei materiali a contatto con gli alimenti;

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole espresso con nota n. 108289/SIAN del 30.04.2020 dalla ASL CE Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione;

VISTO il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;

VISTO il D.Lgs. n. 105 del 25 gennaio 1992 relativo alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;

VISTO il D.Lgs. n. 106 del 25 gennaio 1992 in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;

VISTO gli artt. 5 e 6 del D.M. del 21 marzo 1973 sulla "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

VISTO l'art. 61 del D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2005 n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento Regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29.10.2011 che ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul n. B.U.R.C. n. 77 del 16.12.2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 29/10/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive;

VISTA la Deliberazione n. 147 del 09.04.2019 con la quale è stata assegnata la Dirigenza della UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

VISTO il DPGR n. 79 del 23.05.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nella persona del Responsabile della Posizione Organizzativa "Procedimenti amministrativi inerenti alle acque minerali ed alle piccole utilizzazioni locali. Supporto tecnico – amministrativo" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" mediante la sottoscrizione del presente provvedimento.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. La Società Ferrarelle S.p.A., con sede in Roma alla Via di Porta Pinciana n. 4, C.F. 04864160587, è autorizzata ad immettere in commercio l'acqua minerale naturale Ferrarelle in contenitori fabbricati dalla miscela di polimero di riciclo RPET e polimero PET vergine, utilizzando

esclusivamente preforme di produzione, costituite da polimero RPET prodotto dallo stesso stabilimento, sito in Presenzano (CE), e come PET vergine, i polimeri già autorizzati per la produzione di bottiglie per il confezionamento dell'acqua Ferrarelle.

2. E' fatto obbligo alla Società Ferrarelle S.p.A., di provvedere ad effettuare a proprie spese, le prove di cessione (migrazione globale e specifica) relative a ciascun tipo di contenitore da utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale "Ferrarelle".
3. Le prove dovranno iniziare entro 15 giorni dall'inizio del nuovo polimero e ripetute, con frequenza trimestrale, per un totale di quattro volte, avendo cura di trasmettere tempestivamente, al Distretto dell'ASL CE di Caserta - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, i certificati delle analisi; copia degli stessi dovrà essere trasmessa alla UOD 50.02.02.
4. I rilevamenti analitici sopra indicati dovranno essere eseguiti, a cura della Società richiedente, da laboratori Universitari o da altri autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
5. La vigilanza sul rispetto della L.R. 8/2008, è esercitata, ai sensi dell'art. 37 della stessa, dagli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive della Regione Campania per quanto di competenza e, per i controlli igienico sanitari e quelli dovuti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 128 del 09.04.1959, dall'ASL territorialmente competente.
6. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
7. Il presente decreto è inviato in forma telematica, per notifica nonché, per conoscenza e competenza
alla Società "Ferrarelle S.p.A.", presso lo stabilimento di produzione, previo assolvimento dell'imposta di bollo.
8. Ai Comuni di Riardo e Teano (CE) per quanto di competenza e per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio;
9. All'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo Economico, Acque minerali e termali.
10. Alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 50.02.
11. Al Demanio Regionale U.O.D. 50.15.01, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile della Regione Campania.
12. Al B.U.R.C. per la pubblicazione.
13. Alla Segreteria di Giunta.
14. Alla ASL di Caserta Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
15. Alla ASL di Caserta – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art. 37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Michele Granatiero